

ALLEGATO "B" AL N. 8455 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"TARQUINIA MULTISERVIZI" Srl

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE
SOCIALE

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E
DURATA

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata
denominata "Tarquinia Multiservizi" s.r.l.

2. La società Tarquinia Multiservizi s.r.l. è una
società in house, sulla quale il Comune di Tarquinia
esercita il controllo analogo.

3. Nella società Tarquinia Multiservizi s.r.l. non è
consentita la partecipazione di capitali privati e
oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere
effettuato nello svolgimento di compiti ad essa
affidati dal Comune di Tarquinia.

4. La produzione ulteriore, rispetto a detto limite di
fatturato, che può essere rivolto anche a finalità
diverse dalla predetta attività principale, purchè
rientrante nell'oggetto sociale, è consentita solo a
condizione che permetta di conseguire economie di scala
o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività
principale della società, e comunque deve essere

prevista nel Piano Operativo Annuale (POA)

Art. 2 - Sede sociale

1. La società ha sede legale nel Comune di Tarquinia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro imprese.

Art. 3 - Indirizzo -Controllo Analogo

1. Il Comune di Tarquinia esercita sulla società Tarquinia Multiservizi S.r.l., società in house", un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi ed un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative.

2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, ovvero disciplinati con appositi atti, approvati dal socio unico, Comune di Tarquinia.

3. Il controllo analogo, in particolare, si esplicita:

a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;

b) tramite l'approvazione del Piano Operativo Annuale, corredata dalla relazione previsionale, da parte del Consiglio comunale e dell'Assemblea dei soci;

c) tramite l'esame della relazione semestrale e gli

	incontri dell'Amministratore unico con le strutture	
	preposte, individuate all'interno dell'ente;	
	d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei	
	soci;	
	e) mediante la definizione di Disciplinari di	
	esecuzione delle attività e dei servizi affidati,	
	effettuata in conformità alle discipline di settore ed	
	ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti	
	affidanti. In particolare detti Disciplinari dovranno	
	contenere regole e strumenti che, unitamente alle	
	disposizioni del presente Statuto, assicurino in	
	concreto al Comune di Tarquinia, un controllo ed una	
	interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati	
	sui propri servizi e strutture, capaci quindi di	
	verificare puntualmente e con immediatezza le scelte	
	gestionali e l'operatività della medesima Società,	
	anche attraverso forme di consultazione periodica.	
	4. Gli organi amministrativi e le strutture del	
	Comune di Tarquinia, preposte al controllo	
	sull'attività della Società, hanno diritto di	
	richiedere ed ottenere informazioni in merito alla	
	gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In	
	particolare possono richiedere ed ottenere report ed	
	analisi della Società su specifici aspetti ed attività.	
	5. Il Comune di Tarquinia, in qualità di socio, si	

avvale di una apposita struttura per porre in essere il controllo analogo, con funzioni di supporto tecnico alle linee di indirizzo ed alle relative decisioni operative.

6. Ogniqualvolta richiesto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti, e comunque almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del Piano Operativo Annuale da parte del Consiglio, l'Amministratore Unico dovrà partecipare, con funzioni referenti, alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari competenti.

7. Tutti i documenti, inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili da parte di tutti i Consiglieri Comunali presso i competenti uffici comunali ai quali detti documenti vengono assegnati

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta, con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 5 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'attività di produzione

	di beni e servizi necessari e funzionali al	
	perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente	
	partecipante, con particolare riferimento:	
	a) gestione delle farmacie comunali; l'informazione,	
	l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e	
	la ricerca anche mediante forme dirette di gestione; la	
	dispensazione e la distribuzione delle specialità	
	medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici	
	officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, e	
	dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del	
	D.M. 375 del 4.8.1998 e successive modificazioni; la	
	vendita al pubblico dei prodotti parafarmaceutici,	
	dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali,	
	cosmetici e per l'igiene personale; la fornitura di	
	materiale di medicazione, di presidi di natura	
	medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.	
	b) gestione del servizio di mensa scolastica, anche	
	nell'ottica di assicurare un adeguato servizio di	
	informazione e di educazione alimentare;	
	c) la progettazione, realizzazione e gestione di opere	
	pubbliche relativamente:	
	c.1) alla realizzazione, ampliamento e	
	ristrutturazione, di strutture immobiliari ed ogni	
	altra infrastruttura connessa alla gestione dei servizi	
	di cui alla lettera a) e b)	

	d) autoproduzione di beni o servizi strumentali	
	all'ente partecipante, nel rispetto delle condizioni	
	stabilite dalle direttive europee in materia di	
	contratti pubblici e della relativa disciplina	
	nazionale di recepimento relativamente:	
	d.1) all'organizzazione e la gestione di parcheggi e	
	all'esercizio dei servizi connessi al funzionamento ed	
	alla loro fruizione;	
	e) Gestione di impianti di illuminazione, ed in	
	particolare manutenzione ordinaria e straordinaria	
	delle linee di pubblica illuminazione; individuazione e	
	progettazione degli interventi con verifica dei livelli	
	di sicurezza e della qualità delle prestazioni;	
	sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo	
	razionale, efficiente ed economico dell'energia	
	elettrica; progettazione, realizzazione e manutenzione	
	di impianti di pubblica illuminazione;	
	f) Gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in	
	particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e	
	la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di	
	complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni	
	cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni,	
	esumazioni ed attività affini; onoranze funebri,	
	trasporti funebri ed attività affini; pianificazione,	

	realizzazione e gestione di impianti di cremazione;	
	gestione (compresa attività di sportello, fatturazione	
	e riscossione), manutenzione e realizzazione	
	impiantistica dell'illuminazione votiva;	
	g) Gestione dei servizi di distribuzione e vendita gas,	
	in ottemperanza alle modalità della normativa di	
	settore, in particolare la gestione delle utenze	
	(attività di sportello, fatturazione e riscossione);	
	l'aggiornamento e la verifica degli standard previsti	
	dalla carta dei servizi e rapporti con l'autorità per	
	l'energia elettrica ed il gas; progettazione e gestione	
	di servizi post contatore quali, a titolo	
	esemplificativo, servizio di assistenza tecnica e di	
	manutenzione degli apparecchi e degli impianti	
	domestici, servizi assicurativi; trasporto di gas	
	naturale attraverso reti di gasdotti locali per la	
	consegna ai clienti; vendita di gas naturale a clienti	
	finali;	
	2. Lo svolgimento delle attività e la gestione dei	
	servizi di cui al precedente comma sono definiti dal	
	Comune di Tarquinia sulla base di disciplinari di	
	esecuzione del servizio/attività, che la Società svolge	
	in regime di affidamento diretto, tenuto conto della	
	preventiva valutazione circa la congruità economica	
	dell'offerta avanzata dalla Società.	

	3. La Società realizza e gestisce tali servizi/attività	
	direttamente per conto del Comune di Tarquinia che	
	esercita sulla stessa il controllo analogo.	
	4. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare	
	la parte più importante della propria attività con	
	l'Ente socio e comunque con le collettività e nei	
	territori rappresentati dal socio stesso.(almeno	
	l'ottanta per cento del fatturato, come riportato nel	
	precedente articolo 1, deve essere effettuato nello	
	svolgimento dei servizi/attività affidati alla stessa	
	dal Comune di Tarquinia).	
	5. La società per lo svolgimento delle attività di cui	
	al presente articolo dovrà assicurare che le risorse	
	umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza e	
	formazione professionale.	
	PARTE SECONDA - CAPITALE SOCIALE E QUOTE	
	Art. 6 - Capitale sociale	
	1. Il capitale sociale è fissato in euro 60.000,00	
	(sessantamila virgola zero zero).	
	2. La quota di partecipazione del Comune di Tarquinia	
	non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento)	
	del capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei	
	confronti della società, il trasferimento di quote a	
	soggetti diversi dal socio unico Comune di Tarquinia.	
	Art. 7 - Aumenti o diminuzioni del capitale sociale	

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti e del presente Statuto, e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 6, comma 2. Il comune può conferire alla propria società beni in natura, anche in aumento di capitale sociale.

Art. 8 - Contributi ed altre erogazioni alla società

1. La società può ricevere contributi volontari da parte del socio e di terzi per far fronte alla realizzazione e allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale.

2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, il socio può effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che in ogni caso non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

Art. 8 Bis Direzione e Coordinamento

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché

mediante iscrizione, a cura degli amministratori,

presso la sezione del Registro delle Imprese di cui

all'art. 2497-bis secondo comma del codice civile.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA - SOCIO UNICO, POTERI E FUNZIONAMENTO

Art. 9 - Organi della società

1. Sono organi della società:

- L'Assemblea;

- L'Amministratore Unico;

- Il Revisore Unico.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da

quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività ed il divieto di

corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti

degli organi sociali.

Art. 10 - Assemblea

1. L'assemblea rappresenta i soci ed essendo il comune

di Tarquinia socio unico della società, i diritti del

socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

2. Il socio decide sulle materie riservate alla sua

competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché

sugli argomenti che l'Organo Amministrativo vorrà

sottoporre alla sua approvazione, nel rispetto delle

	indicazioni e direttive ricevute della Giunta e/o del	
	Consiglio in relazione a quelle che sono le competenze	
	di detti organi.	
	3. Le decisioni del socio sono adottate mediante	
	delibere assembleari.	
	4. Sono riservate alla competenza esclusiva	
	dell'Assemblea:	
	- L'approvazione del PIANO OPERATIVO ANNUALE,	
	corredato dalla relazione previsionale annuale, piani	
	industriali e finanziari, dotazioni organiche,	
	programma degli investimenti della società	
	- l'approvazione del bilancio di esercizio,	
	unitamente alla relazione sul governo societario e la	
	decisione sulla distribuzione degli utili;	
	- la nomina dell'amministratore, e del revisore	
	unico, la determinazione dei relativi compensi;	
	- eventuale istituzione e nomina del direttore	
	generale, il quale dovrà curare l'esecuzione delle	
	delibere e delle decisioni dell'organo amministrativo e	
	sarà responsabile del funzionamento degli uffici della	
	società;	
	- le decisioni in merito alla assunzione di	
	prestiti e alla conclusione di contratti di	
	finanziamento, il cui importo sia superiore a euro	
	50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);	

	- le decisioni inerenti e conseguenti la visione di	
	piani report e indicatori inerenti la gestione	
	dell'azienda;	
	- le decisioni di compiere operazioni che	
	comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti del	
	socio;	
	- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	- la trasformazione della società;	
	- le decisioni in ordine allo scioglimento	
	anticipato della società e alla sua revoca; la nomina,	
	la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri	
	di svolgimento della liquidazione, le decisioni che	
	modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.	
	2487, 1° comma del codice civile;	
	- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi	
	responsabilità illimitata per le obbligazioni della	
	società partecipata;	
	- l'aumento o diminuzione del capitale sociale;	
	- l'alienazione di beni immobili disponibili e dei	
	mobili registrati e mobili in generale purchè di un	
	valore pari o superiore a euro 20.000,00 (ventimila	
	virgola zero zero).	
	5. Sono comunque subordinate alla preventiva	
	approvazione del consiglio comunale le decisioni	

	dell'Assemblea in merito all'alienazione di beni	
	immobili, all'acquisizione o dismissione di	
	partecipazioni in altre società, alla modifica	
	dell'atto costitutivo e dello statuto e all'aumento o	
	diminuzione del capitale sociale.	
	6. All'Assemblea partecipa il Socio, nonché, senza	
	diritto di voto, l'organo amministrativo e l'organo di	
	controllo. L'assemblea deve essere convocata	
	dall'organo amministrativo presso la sede sociale o	
	altrove, purché nel territorio del Comune o nei comuni	
	limitrofi. L'amministratore, inoltre, deve convocare	
	senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda dal	
	socio; nella domanda devono essere indicati gli oggetti	
	da trattare.	
	7. In caso di impossibilità da parte	
	dell'Amministratore, l'Assemblea può essere convocata	
	dal Revisore Unico ed anche dal socio.	
	8. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto	
	giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto	
	almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, ed	
	il relativo avviso deve essere trasmesso con messaggio	
	di posta elettronica (pec o posta ordinaria) o mediante	
	consegna a mano, e fatto pervenire agli aventi diritto	
	al domicilio risultante dai libri sociali.	
	9. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una	

data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in

cui nell'adunanza prevista in prima convocazione

l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le

medesime maggioranze previste per la prima

convocazione.

10. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati

il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco

delle materie da trattare.

11. Anche in mancanza di formale convocazione

l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad

essa partecipa il Socio e l'Amministratore unico ed il

revisore unico sono presenti o informati e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento.

12. Se l'amministratore o il revisore non partecipano

all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita

dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della

società, nella quale dichiarano di essere informati su

tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di

non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato

rilascio della predetta dichiarazione da parte

dell'amministratore e del revisore per tre volte

consecutive, costituisce motivo di revoca della carica.

13. l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno

una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

14. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dalla stessa assemblea.

16. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

17. Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi di legge, da Notaio.

Art. 11 - Verbale delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

3. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso.

PARTE SECONDA - ORGANO AMMINISTRATIVO, POTERI E

FUNZIONAMENTO

Art. 12 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico

Articolo 13 - Amministratore Unico

1. Il Comune di Tarquinia, in quanto socio unico, ha il potere di nomina diretta dell'amministratore unico e lo esercita, in seno all'Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

2. L'Amministratore Unico riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

Articolo 14 - Requisiti per la nomina alla carica di amministratore unico

1. L'amministratore unico, oltre ad essere nominato nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 15 - Durata della carica, cessazione e revoca

1. L'amministratore unico resta in carica di norma tre esercizi sociali, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso e

	scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	2. L'amministratore unico, comunque, cessa dalla carica	
	allo scadere del mandato elettorale dell'organo che	
	rappresenta l'Assemblea.	
	3. La cessazione dell'amministratore unico ha effetto	
	nel momento in cui il nuovo organo amministrativo viene	
	ricostituito, nel rispetto dei termini previsti dalle	
	vigenti normative in materia di proroga degli organi	
	amministrativi.	
	4. L'amministratore unico è rieleggibile.	
	5. Non può essere nominato amministratore unico il	
	Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i	
	Consiglieri comunali e, comunque, i rappresentanti	
	nominati e designati dal Comune di Tarquinia presso	
	altre aziende, enti, istituzioni ed organismi in genere.	
	6. L'amministratore unico non può essere dipendente	
	dell'amministrazione pubblica controllante.	
	7. La revoca o la sostituzione dell'amministratore	
	unico è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può	
	avvenire anche prima della scadenza naturale del	
	mandato, nel rispetto degli indirizzi dati dal	
	Consiglio Comunale.	
	8. L'Amministratore unico non potrà richiedere	

risarcimento di danno o indennizzo, intendendosi, con

l'assunzione dell'incarico di amministrazione,

rinunziato a quanto stabilito dall'art. 2383 comma

terzo del codice civile.

9. Se viene a cessare l'Amministratore unico, l'organo

di controllo deve convocare, senza indugio, l'assemblea

per la ricostituzione dell'organo amministrativo,

svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria

amministrazione

Art. 16 - Determinazioni dell'amministratore unico

1. Le determinazioni dell'amministratore unico sono

verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito

registro.

2. Le determinazioni dell'Amministratore Unico vanno

trasmesse in copia al Comune di Tarquinia entro i

primi dieci giorni di ogni mese.

Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. L'amministratore unico provvede con ogni e più ampio

potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione

della società, nell'ottica di assicurare il

raggiungimento degli scopi sociali, fatte salve le

competenze espressamente attribuite all'assemblea.

2. In ogni caso rimane di competenza esclusiva

dell'organo amministrativo la materia relativa al

rilascio delle garanzie e quelle inderogabili per

legge.

3. L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti; il tutto in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, vigenti in materia.

4. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea e del socio, l'organo amministrativo è tenuto ad assicurare la massima collaborazione con le strutture del Comune, per garantire il corretto svolgimento del controllo analogo, fornendo periodicamente informazioni puntuali sul generale andamento della gestione e sulla sua evoluzione.

Art. 18 - Compensi e rimborsi spese all'amministratore unico

1. La determinazione del trattamento economico da corrispondere all'Amministratore Unico viene stabilito in Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti tempo per tempo, è comunque fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

3. All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate.

PARTE TERZA - LEGALE RAPPRESENTANZA

Art. 19 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

PARTE QUARTA - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20 - Revisore unico

1. L'Organo di controllo è costituito da un Revisore unico, nominato dall'Assemblea.

2. Il revisore unico deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

3. Il revisore unico esercita anche la revisione legale dei conti.

4. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

5. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio, in misura conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari

6. Il Revisore Unico può essere rinominato non più di una volta.

7. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 21 - Competenze e doveri del revisore unico

1. Il revisore unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e svolge anche le funzioni di controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis.

2. Il Revisore nell'espletamento dei suoi compiti redige il verbale, che deve essere trascritto nell'apposito registro.

3. La copia dei verbali del Revisore Unico deve essere

trasmessa al Comune entro i primi dieci giorni di ogni mese.

4. Il Revisore unico assiste alle adunanze delle assemblee.

TITOLO III - BILANCI- ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA - ESERCIZI SOCIALI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 22- Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2423 medesimo del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere differito il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 23- Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per riserve straordinarie, vengono attribuiti al socio pubblico Comune di Tarquinia, salvo che l'Assemblea deliberi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.

2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria Comunale a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

3. La società dovrà investire gli utili di propria spettanza per attività a favore del comune di Tarquinia, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e esplicitati con delibera dell'Assemblea.

PARTE SECONDA - PIANO OPERATIVO ANNUALE E RELAZIONE SEMESTRALE

Art. 24 - Piano Operativo Annuale

1. L'Organo amministrativo della Società entro il 31 OTTOBRE di ciascun anno predispone ed invia ai soci il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve (annuale) e lungo

periodo (almeno triennale) della Società stessi, articolati per singolo centro di costo, ed indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi.

2. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura;

- il programma delle assunzioni, degli incarichi e delle collaborazioni a qualunque titolo;

- le previsioni del risultato economico di esercizio;

- il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

3. La Giunta comunale sottopone il Piano Operativo Annuale e la relazione al consiglio comunale per l'approvazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, affinché venga inserito ed approvata dall'Organo Consiliare in separata proposta della sessione di Bilancio.

4. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione consiliare del Piano Operativo Annuale corredato della

relazione previsionale sull'attività della Società

approva i piani, gli obiettivi e le operazioni ivi

contemplate, autorizzando l'Organo amministrativo ad

adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di

spesa in essa previsti.

5. Qualora l'Assemblea dei soci di cui al precedente

punto è convocata successivamente al primo gennaio

dell'esercizio in corso, l'Organo amministrativo è

autorizzato a svolgere solo l'ordinaria amministrazione

necessaria per garantire il regolare funzionamento dei

servizi e delle attività affidate.

6. Analoga procedura dovrà essere adottata per le

deliberazioni concernenti le modifiche dei documenti di

cui al punto 1 del presente articolo.

7. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della

relazione prevista dall'art.2428 del Codice Civile,

illustra le operazioni compiute e i provvedimenti

adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano

operativo annuale, motivando, in particolare, gli

eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto

preventivato.

Art. 25 - Relazione semestrale del socio

1. L'Organo amministrativo approva per il primo

semestre una relazione sul generale andamento della

	gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione	
	al conseguimento degli obiettivi indicati nella	
	relazione di cui al precedente comma 1, nonché sulle	
	operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico	
	finanziarie o per natura delle questioni affrontate.	
	Tale relazione viene trasmessa al socio entro il 30	
	settembre di ciascun anno.	
	2. La relazione semestrale contiene inoltre, il conto	
	economico consuntivo del semestre trascorso, ed una	
	previsione di chiusura del conto economico di	
	esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle	
	cause ed il resoconto sui provvedimenti assunti in	
	attuazione delle deliberazioni dell'assemblea	
	3. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15	
	novembre trasmette al socio il preconsuntivo	
	dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause	
	dell'eventuale perdita.	
	PARTE TERZA - SCIoglimento, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E	
	ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 26 - Scioglimento	
	1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque	
	causa allo scioglimento della società, l'Assemblea	
	determina le modalità della liquidazione e nomina di un	
	liquidatore. fissandone i poteri ed il compenso.	
	Art. 27 - Rinvio alla legge	

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to Acciaresi Ruggero

F.to Eleonora Capozzi Notaio